

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 06/03/2026

FATTO

Con ricorso del 30 luglio 2025 (preceduto da rituale reclamo, negativamente riscontrato dall'intermediario) l'istante si è rivolta a codesto Collegio deducendo che sottoscriveva un contratto per la fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione con la Società Alfa, estranea al ricorso.

Al contratto di fornitura era collegato un contratto di finanziamento sottoscritto con la resistente per il pagamento del corrispettivo pattuito a mezzo pagamenti rateali.

La fornitrice si rendeva inadempiente, in quanto la posa in opera non avveniva a regola d'arte e non offriva il collegato servizio di erogazione luce e gas.

Ritenendo sussistere un inadempimento della resistente, ha richiesto all'ABF di accertare la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore e il conseguente diritto alla restituzione di quanto pagato.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha rappresentato preliminarmente di aver stipulato con la società Alfa una convenzione commerciale che prevede la possibilità di sottoscrivere un finanziamento finalizzato all'acquisto del bene offerto dalla società convenzionata per quei clienti che scelgano il pagamento rateale di tutta o parte della somma.

A seguito di tale convenzione, l'intermediario riceveva dalla società convenzionata il contratto di finanziamento *de quo* regolarmente sottoscritto dal ricorrente e finalizzato esclusivamente all'acquisto di beni che risultano regolarmente consegnati ed installati. La prima rata veniva addebitata sei mesi dopo la conclusione del contratto, senza che il ricorrente avanzasse alcuna pretesa o contestazione in ordine all'installazione.

Solo in data 20.4.2024 (e quindi a distanza di oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento), il ricorrente diffidava la società Alfa per la mancata fornitura di 20.000 kw annui di energia oggetto di un'offerta promozionale e per un contratto di manutenzione di un impianto fotovoltaico.

Ha chiarito come la diffida ad adempiere risulta indirizzata alla società Alfa in relazione al contratto di assistenza e fornitura di energia, prestazioni che non risultano collegate al finanziamento erogato.

A detto ultimo accordo essa resistente è estranea, non essendo questo collegato al contratto di credito e, pertanto, eventuali inadempimenti della fornitrice non possono giustificare la risoluzione del finanziamento.

Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle richieste formulate, chiarendo che in realtà si addebita alla società fornitrice un comportamento gravemente scorretto, per avere questa carpito il consenso del cliente con informazioni ingannevoli circa la fornitura di servizi accessori molto vantaggiosi.

Nella circostanza, invoca la necessità di una tutela effettiva da parte dell'Arbitro in relazione alla diffusione del fenomeno e al considerevole numero di consumatori rimasti vittima nelle vicende che hanno visto coinvolta la società fornitrice, richiamando la necessità di configurare in capo a quest'ultima un inadempimento grave.

In sede di controrepliche l'intermediario ha evidenziato che la diffusione del fenomeno non esclude la necessità di trattare singolarmente ogni rapporto contrattuale.

Ha precisato che nei casi in cui effettivamente la società fornitrice si è mostrata inadempiente, la resistente ha risolto i contratti di finanziamento, rimborsando le rate già riscosse.

Nel caso di specie, pur formulando considerazioni molto generiche e fumose in ordine alla natura dell'inadempimento contestato alla fornitrice, si comprende che si addebita a quest'ultima la mancata fornitura del servizio accessorio relativo all'energia elettrica e il gas, estraneo al contratto di fornitura dei beni per cui il finanziamento è stato sottoscritto.

Ha aggiunto che l'assenza di collegamento negoziale è stata affermata in numerosi precedenti decisioni dell'Abf e che tale considerazione non possa che comportare il rigetto della domanda.

DIRITTO

Parte ricorrente domanda la risoluzione di un contratto di finanziamento stipulato con la convenuta ai sensi dell'articolo 125-*quinquies* TUB, a causa di un supposto inadempimento del fornitore che eseguiva solo parziali prestazioni a suo favore.

Quanto alla disciplina applicabile alla presente controversia, si rammenta che ai sensi dell'art. 125-*quinquies* TUB il consumatore ha diritto di risolvere il contratto di prestito finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) la previa messa in mora del fornitore;
- b) la sussistenza di un inadempimento del fornitore di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Qualora detti presupposti siano sussistenti, il finanziatore ha l'obbligo di *“rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato”*.

Occorre dunque accertare se, nel caso di specie e con riferimento ad entrambi i contratti contestati, ricorrano i presupposti (fattuali e normativi) indicati dalla suddetta disposizione.

E' noto che il presupposto per l'applicabilità dell'art. 125 *quinquies* TUB è la sussistenza di un collegamento tra il contratto di finanziamento e il rapporto di fornitura.

Nella specie, risulta documentalmente che la cliente abbia sottoscritto un ordine di acquisto di climatizzazione.

A detto accordo risulta allegato il seguente *“accordo promozionale”*, avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica.

Orbene, nella circostanza appare insussistente il collegamento negoziale tra l'accordo *“accessorio”* di fornitura di gas naturale e il contratto di finanziamento.

Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha lamentato che la posa in opera non avveniva a regola d'arte e non offriva il collegato servizio di erogazione luce e gas.

L'intermediario ha eccepito, al riguardo, che i prodotti per i quali la ricorrente richiede la risoluzione, non sono oggetto del finanziamento stipulato ma risultano contemplati dal separato contratto per il quale non risulta integrato il requisito del collegamento negoziale.

Tale contratto risulta, in proposito, relativo alla sola fornitura di gas naturale offerta a condizioni promozionali e vantaggiose per i clienti che avessero optato per l'installazione dei prodotti della linea "Domotic green" da attivare in un momento successivo all'avvenuta posa ed installazione delle componenti acquistate.

Ne consegue come debba essere escluso rispetto a tale fattispecie contrattuale il requisito del collegamento negoziale con conseguente inapplicabilità del rimedio previsto dall'art. 125-sexies TUB.

Il preteso inadempimento segnalato da parte ricorrente, peraltro, risulta riferibile all'altro contratto di fornitura di cui alla vicenda in esame.

Da ciò deriva il rigetto della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE